

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1104/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1105/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 1106/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1107/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 1108/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 1109/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Guinea-Bissau a titolo di aiuto . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 1110/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto . . . . . 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 1111/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine 20
- Regolamento (CEE) n. 1112/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, relativo alla vendita a prezzo ridotto, da parte dell'organismo d'intervento del Regno Unito, di carni bovine disossate a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale . . . 22

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1113/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 1114/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 1115/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 1116/78 della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	30

---

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 800/78 della Commissione, del 20 aprile 1978, che modifica gli importi compensativi comunitari (GU n. L 111 del 24. 4. 1978) . . . . .	32
Rettifica al regolamento (CEE) n. 1019/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone (GU n. L 132 del 20. 5. 1978) . . . . .	32

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1104/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 maggio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	80,19
10.01 B	Frumento duro	125,99 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	78,87 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	71,52
10.04	Avena	78,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	67,38 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	80,36 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	79,01 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	124,34
11.01 B	Farine di segala	122,48
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	206,42
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	132,71

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(2) Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

(3) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1105/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 maggio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,34	0,34	0,51
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,01
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,18	1,18	1,18
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,48	0,48	0,70

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,61	0,61	0,91	0,91
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,45	0,45	0,68	0,68
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1106/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 90 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica popolare del Bangladesh di 90 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia in 3 partite di 30 000 tonnellate ciascuna. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

*Articolo 2*

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 9 giugno 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 9 giugno 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

*Articolo 3*

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua :

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

*Articolo 4*

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

*Articolo 5*

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

*Articolo 6*

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata, considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

*Articolo 7*

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

*Articolo 8*

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 9*

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 709/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 2 040 tonnellate di riso semigreggio, ossia 1 581 tonnellate di riso lavorato a grani tondi al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 e 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, al comitato internazionale della Croce Rossa, di 1 581 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in 3 partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di Manila.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, 2553/62.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalle parole :

« Milled rice / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 giugno 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 giugno 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :
  - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % ;
  - negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono

effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro, è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/78 DELLA COMMISSIONE**

del 20 maggio 1978

**relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi  
destinato alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 709/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 1 500 tonnellate di riso semigreggio, ossia 1 035 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, alla Repubblica del Gambia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Gambia;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Gambia di 1 035 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco (Banjul).

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il disistivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Milled rice — Gift of the European Economic Community — For free distribution ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 giugno 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 giugno 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticate sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantita-

tivi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Gambia, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 5 %,
- grani gessati: massimo 5 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1,5 %,
- grani macchiati: massimo 1 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica del Gambia, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 5 %,
- grani gessati: massimo 5 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1,5 %,
- grani macchiati: massimo 1 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,20 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'accordo.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1109/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Guinea-Bissau a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 709/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 1 500 tonnellate di riso semigreggio, ossia 1 408 tonnellate di riso lavorato a grani tondi, alla Guinea-Bissau a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco ;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso ; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentata l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Guinea-Bissau ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, alla Guinea-Bissau di 1 408 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco (Bissau).

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il distivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Arroz blanqueado — Dom da Comunidade económica europeia ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 giugno 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 giugno 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione della offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono

effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Guinea-Bissau, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 35 %,
- grani gessati: massimo 5 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1,5 %,
- grani macchiati: massimo 1 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Guinea-Bissau, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 35 %,
- grani gessati: massimo 5 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1,5 %,
- grani macchiati: massimo 1 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,20 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1110/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 maggio 1978**

**relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 5 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realiz-

zazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale, di 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di Haiphong.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 180 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Farine de froment — Don de la Communauté économique européenne — Action du Programme alimentaire mondial au Viêt-Nam ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 9 giugno 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 9 giugno 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;

- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 12 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità : massimo 12 % ;
- tenore in proteine : minimo 10,5 % ( $N \times 6,25$  sulla sostanza secca) ;
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % (rapportato alla sostanza secca).

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1111/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa della situazione sanitaria esistente nel settore dell'allevamento in Sardegna, l'esportazione di suini vivi e di carni suine da tale regione d'Italia è resa temporaneamente impossibile;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione, occorre applicare in Sardegna misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che a tal fine è opportuno accordare per taluni prodotti sensibili aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1889/76 della Commissione, del 29 luglio 1976<sup>(3)</sup>,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 29 maggio e fino al 17 giugno 1978 l'organismo d'intervento italiano accorda aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1889/76 e nel presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti dalla Sardegna.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

*Articolo 2*

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

- a) 20 tonnellate per le carcasse,
- b) 10 tonnellate per i prosciutti, le spalle, le lombate e le pancette (ventresche).

*Articolo 3*

Le immissioni all'ammasso devono essere limitate nei ventuno giorni successivi alla conclusione del contratto.

*Articolo 4*

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 82.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti in UC/t per un periodo d'ammasso di				Importi in UC/t	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	200	220	240	260	20	0,67
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 3	Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate	220	250	280	310	30	1,—
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, non disossate, fresche o refrigerate	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	115	130	145	160	15	0,50

NB: Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1112/78 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1978****relativo alla vendita a prezzo ridotto, da parte dell'organismo d'intervento del Regno Unito, di carni bovine disossate a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/78<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità per la vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale;

considerando che l'organismo d'intervento del Regno Unito dispone di notevoli quantitativi di carni bovine disossate; che nel Regno Unito attualmente vi è una certa domanda di carni bovine disossate da parte di istituzioni ed enti di carattere sociale; che è quindi opportuno vendere queste carni disossate alle istituzioni e agli enti che ne fanno domanda;

considerando che, tenuto conto del particolare carattere dei destinatari, il prezzo di vendita di questi prodotti può essere fissato ad un livello inferiore, comparabile a quello stabilito per le vendite di altri prodotti del settore delle carni bovine effettuate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2035/74;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato sono stabiliti i prezzi di vendita per una quantità massima di 1 000 tonnellate di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e destinate alle istituzioni ed enti di carattere sociale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2035/74.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 210 del 1<sup>o</sup>. 8. 1974, pag. 53.<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 18. 2. 1978, pag. 32.

---

*ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I*

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkoopprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton — Selling prices, expressed in units of account per tonne — Salgspriser udtrykt i RE/ton

UNITED KINGDOM	<i>Steers and Heifers</i>
Fillets	3 442
Topsides	1 355
Silversides	1 275
Rumps	1 381
Forerib	1 028
Pony	884
Thin flanks	498

---

*ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II*

Adresse des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House,  
2 West Mall, Reading RG1 7QW, Berks.  
Telex: 848 302.  
Tel: 07 34 — 58 36 26.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/78 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 maggio 1978**  
**che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse**  
**da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1015/78<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1015/

78 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 5 giugno 1978

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —	
01.02 A II a) (a)	—	53,356
01.02 A II b) (b)	33,326	59,633
	— Peso netto —	
02.01 A II a) 1 aa) (a)	—	101,377
02.01 A II a) 1 bb)	63,319	113,303
02.01 A II a) 2 aa) (a)	—	81,101
02.01 A II a) 2 bb)	50,655	90,643
02.01 A II a) 3 aa) (a)	—	121,652
02.01 A II a) 3 bb)	75,982	135,964
02.01 A II a) 4 aa)	94,978	169,956
02.01 A II a) 4 bb)	108,642	194,405
02.06 C I a) 1	94,978	169,956
02.06 C I a) 2	108,642	194,405
16.02 B III b) 1 aa)	108,642	194,405

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1114/78 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 maggio 1978**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1016/78<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1016/

78 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*  
*Il Vicepresidente*  
Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate <sup>(1)</sup> per il periodo che inizia il 5 giugno 1978

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	126,983
02.01 A II b) 2	101,587 (a)
02.01 A II b) 3	158,729
02.01 A II b) 4 aa)	190,476
02.01 A II b) 4 bb) 11	158,729 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	158,729 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	218,411 (a)

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/78 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 maggio 1978**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 190/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/78<sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1978/1979 e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre e ottobre 1978 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1978 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1977 e sulla base della maggiorazione mensile valida nei mesi di settembre e ottobre 1977; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1978/1979 e detta maggiorazione saranno noti;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 190/78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1978, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 29 maggio 1978 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1978/1979 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre e ottobre 1978.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 27 del 1. 2. 1978, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 135 del 23. 5. 1978, pag. 11.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 26 maggio 1978 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 29 maggio 1978 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	8,545	11,131
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di maggio 1978	8,545	11,131
— per il mese di giugno 1978	8,545	11,131
— per il mese di luglio 1978	6,417 (1)	10,996
— per il mese di agosto 1978	6,917 (1)	10,996
— per il mese di settembre 1978	7,221 (1)	—
— per il mese di ottobre 1978	9,972 (1)	—

(1) Su riserva.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1116/78 DELLA COMMISSIONE**

del 26 maggio 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 190/78 della Commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/78<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 27 del 1. 2. 1978, pag. 24.

<sup>(8)</sup> Vedi pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 29 maggio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	<i>[UC/100 kg <sup>(1)</sup>]</i>
Prezzo del mercato mondiale	22,113
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di maggio 1978	22,113
— per il mese di giugno 1978	22,113
— per il mese di luglio 1978	22,113
— per il mese di agosto 1978	21,613
— per il mese di settembre 1978	21,613
— per il mese di ottobre 1978	19,166

<sup>(1)</sup> I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	6,95531	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,820513	£ (GB)
1 UC =	0,820513	£ (Irl.)
1 UC =	1 300,00	Lit.

## RETTIFICHE

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 800/78 della Commissione, del 20 aprile 1978, che modifica gli importi compensativi monetari***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 111 del 24 aprile 1978)*Allegato I, parte 3<sup>a</sup>, pagina 11, le note (4), (5) e (6) vanno lette come segue :

- (4) Produits contenant en poids 80 % ou plus de viandes bovines, à l'exception des abats et de la graisse.
- (4) Products containing 80 % or more by weight of beef meat excluding offals and fat.
- (4) Erzeugnisse, die 80 oder mehr Gewichtshundertteile Rindfleisch enthalten, ausgenommen Schlachtabfall und Fett.
- (4) Prodotti contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.
- (4) Produkten die in gewicht 80 % of meer rundvlees bevatten, uitgezonderd slachtafvallen en vet.
- (4) Varer med indhold af oksekød på 80 vægtprocent eller derover (ikke slagteaffald og fedt).
- (5) Produits contenant en poids 60 % ou plus et moins de 80 % de viandes bovines, à l'exception des abats et de la graisse.
- (5) Products containing 60 % or more, but less than 80 % by weight, of beef meat excluding offals and fat.
- (5) Erzeugnisse, die 60 oder mehr, jedoch weniger als 80 Gewichtshundertteile Rindfleisch enthalten, ausgenommen Schlachtabfall und Fett.
- (5) Prodotti contenenti in peso il 60 % o più e meno dell'80 % di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.
- (5) Produkten die in gewicht meer dan 60 % doch minder dan 80 % rundvlees bevatten, uitgezonderd slachtafvallen en vet.
- (5) Varer med indhold af oksekød på 60 vægtprocent eller derover, dog under 80 vægtprocent (ikke slagteaffald og fedt).
- (6) Produits contenant en poids 40 % ou plus et moins de 60 % de viandes bovines, à l'exception des abats et de la graisse.
- (6) Products containing 40 % or more, but less than 60 % by weight, of beef meat excluding offals and fat.
- (6) Erzeugnisse, die 40 oder mehr, jedoch weniger als 60 Gewichtshundertteile Rindfleisch enthalten, ausgenommen Schlachtabfall und Fett.
- (6) Prodotti contenenti in peso il 40 % o più e meno del 60 % di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.
- (6) Produkten die in gewicht meer dan 40 % doch minder dan 60 % rundvlees bevatten, uitgezonderd slachtafvallen en vet.
- (6) Varer med indhold af oksekød på 40 vægtprocent eller derover, dog under 60 vægtprocent (ikke slagteaffald og fedt). •

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1019/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 20 maggio 1978)*

Allegato, pagina 36, n. 1, colonna «Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)»,

anziché: • — 0,0750 (b) •,

leggi: • — 0,0750 (a) •.